

REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO

del

**recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo
ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli
sul mercato interno e nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere del 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale)

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro normativo unico stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008¹ ha agevolato l'accesso e la partecipazione al regime da parte degli attori della politica di promozione.
L'applicazione del quadro normativo unico ha consentito una sensibile riduzione e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l'attuazione di tale politica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che, in caso di assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di stabilire un programma. Laddove le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi per una o più azioni di informazione ai sensi del medesimo regolamento, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a stabilire un programma adeguato.
- (3) In particolare, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l'ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la realizzazione dei quali potranno anche ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3/2008,

¹ GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione

sul mercato interno o nei paesi terzi

1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma ed il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, un programma ed il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo/dagli Stato/i membro/i interessato/i può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme ad un parere motivato riguardante:
 - a) l'opportunità del programma;
 - b) la conformità del programma e dell'organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili;
 - c) la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;
 - d) la scelta dell'organismo incaricato della realizzazione del programma.
4. Ai fini dell'esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2."

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
